

PAOLO ROSETTI

AVVOCATO

Via Giudea N° 119
66026 - ORTONA (CH)

Viale Marconi N° 316
65127 - PESCARA

Tel. / Fax +(39) 085.6921015
Cell. 3498135375

P. Iva 01991660695

Spett.le

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Via pec:

Ufficio Stampa: ufficio.stampa@giustizia.it

Redazione sito istituzionale: redazione@giustiziacert.it

gabinetto.ministro@giustiziacert.it

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

Spett.le

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Via pec:

Ufficio Stampa: comunicazione.ministropa@governo.it

attgiudiziaripcm@pec.governo.it

protocollo_dfp@mailbox.governo.it

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI, AUTORIZZATA DAL TAR LAZIO - ROMA, SEZIONE QUARTA TER (RG n. 8339/2024), CON DECRETO MONOCRATICO N. 03428/2024 REG.PROV.CAU. PUBBLICATO IN DATA 31.07.2024, AI FINI DELL'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO, SUI SITI WEB ISTITUZIONALI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il sottoscritto Avv. Paolo ROSETTI (C.F. RSTPLA72P20D763N), iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine di Chieti (pec avvpaolorosetti@pec.ordineavvocatichieti.it), in nome e per conto dell'Avv. ROSSETTI Nicola Paolo, nato il 30/04/1981 a Teramo, e residente in Teramo alla Via Potito Randi n. 2/B – C. Fisc. RSSNLP81D30L103P -, in qualità di suo difensore nel giudizio R.G. n. 8339/2024 come da procura in atti, promosso avanti al TAR Lazio, Roma, sez. Quarta ter, con il presente atto dà seguito al Decreto in oggetto del TAR per il Lazio – Roma, Sezione Quarta Ter, con il quale, considerato che la notifica del ricorso principale è avvenuta soltanto nei confronti di alcuni controinteressati, è stata autorizzata l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in base all'art. 41, comma 4, c.p.a., rispetto al medesimo ricorso, nei confronti di tutti i candidati utilmente inclusi nelle graduatorie dei vincitori del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia” per il Distretto della Corte d'Appello di L'Aquila, con le modalità stabilite nel Decreto stesso.

Il sottoscritto, nella qualità *ut supra*,

CHIEDE

la pubblicazione sui siti web istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero della Giustizia del presente Avviso.

1. autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso: TAR LAZIO - ROMA, SEZIONE QUARTA TER, RG. N. 8339/2024 – udienza fissata in Camera di Consiglio per discussione istanza cautelare il 29 agosto 2024;

2. - nome della parte ricorrente: Avv. ROSSETTI Nicola Paolo, nato il 30/04/1981 a Teramo, e residente in Teramo alla Via Potito Randi n. 2/B – C. Fisc. RSSNLP81D30L103P - , rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo ROSETTI (C.F. RSTPLA72P20D763N), iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine di Chieti;

- **amministrazioni intime:** Presidenza del Consiglio dei Ministri; Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica; Ministero della Giustizia; Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM); Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A., tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (cod. fisc. 80224030587), con domicilio *ex lege* in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - **controinteressati intimati:** Irene Chiacchiaretta, Ester Volpe e Luca Camplone

3.- estremi dei provvedimenti impugnati: a) Graduatoria di merito dei candidati vincitori del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia”, per il codice di concorso “AQ”, del 14.06.2024 e pubblicata dal Ministero resistente sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica in data 15 giugno 2024; nonché l'avviso del 17 giugno 2024, pubblicato in data 19 giugno 2024, prot.m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID, recante il provvedimento di assunzione dei vincitori di concorso, con il Codice “AQ” per il distretto di Corte d'Appello di L'Aquila; b) successiva Graduatoria di merito dei candidati vincitori per scorrimento, per il medesimo Concorso e per il codice di concorso “AQ” per il distretto di Corte d'Appello di 'Aquila, pubblicata sul sito web del Ministero della Giustizia in data 27 giugno 2024, nonché l'avviso del Provvedimento del 27 giugno 2024, pubblicato in pari data, prot. m_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID, recante il provvedimento di scorrimento delle graduatorie di merito ancora capienti, nel limite dei posti effettivamente disponibili, e di assunzione degli ulteriori vincitori di concorso per scorrimento, con il Codice “AQ” per il distretto di Corte d'Appello di L'Aquila; tutti questi nelle loro rispettive parti in cui non includono il ricorrente tra i vincitori e non assegnano allo stesso ulteriori due punti ex art. 6, co. 3, lett. b) del Bando, ovvero assegnano allo stesso un punteggio inferiore a quello effettivamente spettante; c) ove occorra, ovvero ove non sia altrimenti interpretabile, e nei limiti dell'interesse fatto valere in giudizio, il Bando di concorso RIPAM per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di n. 3.946 unità di addetti ufficio del processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia, pubblicato con avviso del 5 aprile 2024, anche laddove interpretato in senso lesivo per il ricorrente e nelle parti di interesse, come di seguito specificate: - l'art. 6, comma 3, lett. b) del Bando, con riferimento alla parte in cui non prevede il diploma di laurea “vecchio ordinamento” quale titolo per l'attribuzione di ulteriori 2 punti, anche quando esso non sia ulteriore titolo di studio rispetto a quello dichiarato ai fini dell'ammissione al concorso; nonché l'art. 6, co. 3 del bando di concorso con riferimento alla parte in cui dispone che “Ai titoli è attribuito un valore massimo complessivo di 15 punti...”; nonché l'art. 6, co. 3 lett. b) del Bando di concorso con riferimento alla parte in cui dispone che “Qualora il titolo di studio per l'accesso sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando ovvero dal termine ultimo previsto per il conseguimento del titolo ai fini della partecipazione, i punteggi previsti dalla presente lettera sono raddoppiati”; d) ove occorra e per quanto di ragione, il provvedimento, ad oggi non noto e non pubblicato con il quale, con riferimento al turno del giorno 6 giugno 2024 delle ore 9.30 del Concorso in oggetto, e con riferimento alla Busta n. 5 somministrata ai candidati del richiamato turno, l'Amministrazione

precedente ha deciso di sterilizzare un quesito di tale busta e di considerare come corretta qualsiasi risposta data dal candidato, attribuendo il punteggio di 0,75 a tutti i candidati che abbiano espresso una scelta tra le due opzioni esatte ed eliminando qualsivoglia penalizzazione precedentemente calcolata; questo nella parte in cui non assegna anche all'odierno ricorrente ulteriori 0,750 di punti, ed in ogni altra lesiva per il ricorrente; e) tutti gli atti e provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, anche allo stato non conosciuti dalla parte istante, con riserva di proporre motivi aggiunti avverso quelli non conosciuti, relativi all'attribuzione del punteggio ai candidati vincitori e idonei per il richiamato Concorso e per il Distretto della Corte d'Appello di L'Aquila, ivi inclusi gli atti relativi all'odierna parte istante, sulla base dei quali è stata stilata la graduatoria di merito dei vincitori impugnata al superiore punto sub. lett. a), nonché la graduatoria di merito dei vincitori impugnata al superiore punto sub. lett. b); f) nonché tutti gli atti connessi, consequenziali e/o presupposti agli atti e provvedimenti sopra impugnati, ancorché non conosciuti e/o notificati all'odierno ricorrente, con riserva di proporre motivi aggiunti avverso quelli non conosciuti, ivi inclusi (i) il verbale con cui è stata approvata la graduatoria dei vincitori, (ii) il verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei, (iii) la graduatoria degli idonei per il medesimo concorso relativo al Distretto della Corte d'Appello di L'Aquila, mai pubblicati dall'Amministrazione resistente, (iv) il verbale con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio, (v) tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi da parte dei concorrenti risultati vincitori, (vi) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio;

- **sunto dei motivi del ricorso:** 1.- Eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza. Violazione dei principi in materia di par condicio concorsorum. Disparità di trattamento. Contraddittorietà e contrasto con i precedenti. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione del giusto procedimento. Ingiustizia manifesta;

2.- Violazione di legge: Illegittimità dell'art. 6, co. 3 e dell'art. 3, co. 4 del bando di concorso per violazione del disposto di cui all'art. 8, co. 2, del d.P.R. n. 487/1994. In subordine. Illegittimità dell'art. 6, co. 3 e dell'art. 3, co. 4 del bando di concorso, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente e nella parte di interesse;

3. Illegittimità derivata delle graduatorie finali e dei provvedimenti di approvazione delle stesse. L'illegittimità dei provvedimenti impugnati per le motivazioni di cui al punto 2. *supra*, determinando l'illegittimità dell'intero procedimento concorsuale, vizia altresì – per illegittimità derivata – le graduatorie finali, l'elenco vincitori ed i provvedimenti di approvazione delle graduatorie stesse. Anche detti atti e provvedimenti, pertanto vengono in tale sede impugnati, perché ne venga dichiarata l'illegittimità e, conseguentemente, vengano annullati;

4.- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE degli artt. 3, 34, 51 e 97 cost. e dell'art. 1 comma 2 d.P.R. 487/1994 – ECCESSO DI POTERE per arbitrarietà ed irragionevolezza manifesta dell'azione amministrativa – difetto dei presupposti di fatto e di diritto – irrazionalità ed inadeguatezza e violazione del principio di par condicio tra i candidati – violazione del giusto procedimento – difetto di motivazione – ECCESSO DI POTERE per illogicità, disparità di trattamento e carenza di motivazione. VIOLAZIONE del principio di trasparenza ed imparzialità dell'attività della p.a. – violazione del principio dell'affidamento e della buona fede, nonché del buon andamento dell'azione della P.A.;

5. Illegittimità derivata. E' evidente che le Graduatorie finali, peraltro pubblicate senza indicare gli idonei, i punti attribuiti per i titoli a ciascun vincitore, ed i titoli di riserva e/o di preferenza, sono illegittime unitamente a tutti gli altri atti connessi e conseguenti (scelta sedi – calendari – convocazioni – stipule contrattuali – immissioni in servizio), in quanto subiscono in via derivata le conseguenze dell'invalida e/o illegittima applicazione del disposto di cui di cui all'art. 6, co. 3, lett. b) del Bando;

6. ECCESSO DI POTERE: difetto dei presupposti, violazione della par condicio concorsorum, discriminazione, violazione dei principi buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, ingiustizia manifesta e illogicità, difetto di istruttoria, sviamento di potere, con riferimento al provvedimento, ad oggi non noto e non pubblicato con il quale l'Amministrazione procedente, con riferimento al turno del giorno 6 giugno 2024 ore 9.30, e con riferimento alla Busta n. 5 somministrata ai candidati del richiamato turno, ha deciso di sterilizzare un quesito di tale busta

e di considerare come corretta qualsiasi risposta data dal candidato, attribuendo il punteggio di 0,75 a tutti i candidati che abbiano espresso una scelta tra le due opzioni esatte ed eliminando qualsivoglia penalizzazione precedentemente calcolata;

7.- Istanza cautelare.

Ai sensi dell'art. 56 e 55 c.p.a, si è chiesto pertanto:

- in via incidentale, la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati;
- l'adozione degli opportuni provvedimenti cautelari, anche di segno propulsivo, necessari a garantire al ricorrente l'attribuzione del corretto punteggio finale, nonché la corretta sua collocazione in graduatoria ai fini dell'assunzione anche in sovrannumero.

4.- I controinteressati sono tutti i candidati inseriti nella graduatoria dei candidati vincitori del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia” per il Distretto della Corte d'Appello di L'Aquila, del 14.06.2024 e pubblicata dal Ministero resistente sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica in data 15 giugno 2024, nonché quelli inseriti nello scorrimento della stessa graduatoria approvato dal Ministero della giustizia il 27.06.2024;

5.- lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- Decreto N. 03428/2024 REG.PROV.CAU. emesso dal TAR LAZIO- ROMA – Sezione Quarta Ter, pubblicato il 31.07.2024, con il quale è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso è allegato al presente avviso;

Si precisa che, in ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e del presente decreto - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia:

3.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”;

in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso ed il presente decreto.

Si allega al presente avviso con file separati:

1) ricorso in file nativo digitale .pdf, nome file “ricorso”, estratto dal portate riservato del sito www.giustizia-amministrativa.it;

2) copia del Decreto del TAR Lazio – Roma Sez. Quarta Ter n. 03428/2024 REG.PROV.CAU pubblicato in data 31.07.2024, nome file “decreto”, estratta dal sito www.giustizia-amministrativa.it;

3) Elenco dei controinteressati, ovvero di tutti i candidati inseriti nella graduatoria dei candidati vincitori del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionari, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia” per il Distretto della Corte d’Appello di L’Aquila, del 14.06.2024 e pubblicata dal Ministero resistente sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica in data 15 giugno 2024, nonché quelli inseriti nello scorrimento della stessa graduatoria approvato dal Ministero della giustizia il 27.06.2024, ai quali i motivi proposti nel ricorso vengono notificati per pubblici proclami; in file nativo digitale .pdf, nome file “ELENCO CONTROINTERESSATI”.

Il ricorrente Avv. ROSSETTI Nicola Paolo si dichiara fin d’ora disponibile a versare l’importo eventualmente richiesto per le attività di pubblicazione sul sito istituzionale.

Pescara - Roma, (data della firma digitale)

Avv. Paolo Rosetti